



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)

2026-2028



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Piano triennale prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(P.T.P.C.T.)
2026 – 2028

Adottato con delibera del Gestore

Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(R.P.C.T.)
Dott. Angelo Norberto Romano Borzi

Pubblicato sul sito internet FCE nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti"

SOMMARIO

INDICE DEI CONTENUTI		PAGINA
	Introduzione	4
1	IL QUADRO NORMATIVO ED I SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE	
1.1	Il quadro normativo di riferimento	10
1.2	I soggetti coinvolti in materia di anticorruzione	15
1.3	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	16
2	LA GESTIONE DEL RISCHIO	
2.1	Il Processo di valutazione del rischio	18
2.2	L'analisi del contesto	20
2.3	Analisi del contesto esterno	21
2.4	Analisi del contesto Interno	22
2.5	Le Aree di Rischio	26
2.6	La mappatura dei processi ed analisi del rischio in FCE	28
2.7	Trattamento del Rischio di corruzione	29
3	I CONTRATTI PUBBLICI PARTE SPECIALE	
3.1	Digitalizzazione dei contratti pubblici: PAD e Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)	33
3.2	Il conflitto di interessi nei contratti pubblici	35
3.3	Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate	36
3.4	La fase esecutiva	36
3.5	Il subappalto	37
3.6	Il Collegio Consultivo Tecnico	37
3.7	La stazione appaltante qualificata	38
3.8	Il monitoraggio ed il riesame delle misure	39
4	MISURE TRASVERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
4.1	La Formazione	40
4.2	Il Codice di Comportamento	40
4.3	Segnalazione illeciti – Whistleblowing	41
4.4	La Rotazione del personale	44
4.5	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	45
4.6	Il Conflitto di interesse	46
4.7	Il pantouflage (incompatibilità successiva)	46
4.8	Il Sistema Disciplinare	47
5	SEZIONE TRASPARENZA	
5.1	Normativa di Riferimento	49
5.2	Oggetto e finalità	50
5.3	Obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici	51
5.4	Accesso Civico	53
5.5	Monitoraggio	54

Introduzione

La Ferrovie Circumetnea (FCE) è una Gestione Governativa cui funzioni e compiti sono attribuiti direttamente dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, attraverso la Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell'art. 21 comma 5 del Decreto Legge n. 98 del 06 Luglio 2011.

La Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea svolge e gestisce la funzione del Trasporto Pubblico Locale sul territorio della provincia di Catania di tipo ferroviario extraurbano e di tipo metropolitano nella città di Catania, utilizzando quale servizio di tipo sostitutivo ed integrativo anche il servizio su gomma.



Attualmente impegnata alla realizzazione di importanti interventi Infrastrutturali, FCE ha come **mission** Aziendale l'incentivazione del Trasporto Pubblico Locale attraverso un costante e progressivo miglioramento dei servizi offerti e favorendo al contempo sia una **transizione verde** in linea con le direttive comunitarie e nazionali che una **transizione digitale** adottando un innovativo sistema di bigliettazione elettronica con dematerializzazione dei biglietti e degli abbonamenti attraverso l'utilizzo di applicazioni informatiche (APP FCE).

Obbiettivo primario è assicurare una crescente qualità nel servizio di Trasporto Pubblico dei passeggeri favorendo il nascere di una **nuova cultura** sull'uso dei mezzi pubblici quale strumento di contrasto al traffico urbano, lotta all'inquinamento e sviluppo sociale.

Gli interventi infrastrutturali di cui la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea è destinataria, finanziati sia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei relativi fondi complementari, sia attraverso

fondi comunitari e ministeriali, hanno reso necessario l'adozione di misure di prevenzione della corruzione più puntuali e specifiche.

Tali misure sono finalizzate a evitare che l'attuazione del piano degli investimenti possa essere compromessa da fenomeni corruttivi, con conseguenti rallentamenti delle procedure amministrative.

In particolare, gli investimenti infrastrutturali programmati e quelli attualmente in fase di esecuzione sono il risultato di un articolato e prolungato percorso di progettazione e di confronto con tutti gli enti competenti, sia a livello locale — Comuni, Provincia e Regione — sia a livello nazionale, per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANSFISA (già USTIF).

Per l'entità e le finalità per cui tali fondi sono stati stanziati nonché le relative fonti di finanziamento si rinvia a quanto indicato nel piano Triennale degli investimenti quale allegato al Bilancio Preventivo e pubblicato sul sito ufficiale www.circumetnea.it all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

FCE da sempre è fortemente impegnata nell'attuazione di misure procedurali, che in linea con le direttive imposte dagli organi di controllo ed in conformità con le misure ministeriali, ANAC e della Corte dei Conti, cerca di contrastare nel suo nascere qualsiasi fenomeno corruttivo in ogni singola fase in cui si articola la realizzazione dell'intervento:

- **Avvio** – Fase progettuale e studio di fattibilità;
- **Pianificazione** – Finanziamento dell'opera e scelta del contraente (procedura di gara);
- **Esecuzione** – Esecuzione lavori;
- **Collaudo** – Realizzazione dell'opera infrastrutturale ed entrata in servizio.

FCE ottempera alle disposizioni del protocollo di legalità “Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005 per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

Alle misure sopra menzionate, seguono poi quelle ulteriori che vengono adottate da FCE improntate a garantire massima Trasparenza e correttezza in tutte le fasi contrattuali.

Con ordine di servizio n. 17476 del 20.12.2024 è stato adottato altresì il – Patto d'integrità – quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione nei contratti pubblici che mira a prevenire comportamenti illeciti, consolidare la fiducia tra le istituzioni, cittadini ed imprese, e garantire al contempo che tutte le fasi di un appalto siano svolte in conformità a principi di lealtà e trasparenza.

È stato nominato un Commissario Straordinario delle grandi opere di FCE, il Dott. Ing. Virginio di Giambattista, giusto Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.08.2021 e del 09.05.2022.

Al commissario sono demandati tutti i poteri attribuiti a mezzo dei decreti sopra citati cui si rinvia e consultabili presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito di questa Gestione.

Le attività svolte nel corso dell'anno 2025 sono state incentrate sulla revisione dei processi aziendali, dalla quale è scaturita una nuova mappatura degli stessi. Tale attività ha coinvolto tutte le direzioni aziendali e ha consentito l'introduzione di nuove misure di prevenzione della corruzione, recepite nel presente Piano e costituenti parte integrante dello stesso, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni fornite da ANAC nei diversi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché dei principi generali in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 33/2013.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla formazione, individuata quale misura chiave per il contrasto ai fenomeni corruttivi, in conformità al principio di formazione continua previsto dall'art. 1, commi 4 e 7 della Legge n. 190/2012, nonché alle indicazioni ANAC in materia di percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale formazione ha lo scopo di favorire la sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche della prevenzione della corruzione, sulla disciplina dell'accesso civico e della trasparenza amministrativa, nonché sulle procedure organizzative adottate dall'Ente per mitigare i correlati rischi.

In materia di Trasparenza si è mirato a garantire la massima trasparenza sia sulle attività istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ente. Si è cercato altresì di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico promuovendo meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità attraverso l'accesso civico (semplice o generalizzato).

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato aggiornato alla luce delle novità introdotte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2025. Tale Piano, in continuità con i precedenti strumenti di programmazione, definisce un quadro strategico unitario per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, articolato in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori di monitoraggio.

In particolare, il PNA 2025 individua sei linee strategiche, dodici obiettivi e trentuno azioni concrete, cui sono associati specifici risultati attesi, indicatori e target, funzionali alle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate. Nell'ambito di ciascuna linea strategica, l'Autorità distingue gli obiettivi posti in capo all'ANAC da quelli attribuiti alle amministrazioni e agli enti destinatari della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Alla luce di quanto sopra, nel presente Piano sono recepite le linee strategiche individuate dall'ANAC, declinate con riferimento ai soli obiettivi e alle azioni concretamente perseguibili dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (FCE), in coerenza con il proprio contesto organizzativo e operativo.

LINEA STRATEGICA 1				
Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling (TrasparenzaAI)	2026	Individuazione difformità della sezione "Amministrazione Trasparente"	Pubblicazione esito verifica (Si/No)	Pubblicazione esito verifica fine 2026
Aggiornamento struttura e contenuti "Amministrazione Trasparente" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di "accessibilità" per persone con disabilità visive, motorie o cognitive	2026 2027 2028	Allineamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le raccomandazioni/ linee guida	Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione "Amministrazione Trasparente"	Completamento entro il 2028, con avanzamenti annuali per gli anni 2026 - 2027
Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da Anac per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti "spese e pagamenti dell'amministrazione", "organizzazione", "controlli e rilievi sull'amministrazione" (artt. 4 bis, 13 e 31 del d.lgs. n.33/2013)	2026 2027	Assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC	Attestazione positiva da parte OIV (Si/No)	Conseguimento dell'attestazione dell'OIV

LINEA STRATEGICA 2				
Partecipazione alle iniziative e attività sperimentali per semplificare e digitalizzare la programmazione anticorruzione				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Partecipazione alle iniziative di promozione e formazione sulle funzionalità del sistema da parte delle amministrazioni dell'ambito soggettivo di riferimento	2026	Partecipazione agli eventi formativi	Partecipazione agli eventi formativi (Si/No)	Partecipazione ad almeno un evento formativo per anno

LINEA STRATEGICA 3				
Creazione e protezione di "valore pubblico" attraverso gli strumenti di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata di tutti i processi a rischio (aree obbligatorie e specifiche)	2026 2027	Mappatura unica e integrata	Completamento al 100% della mappatura	Revisione ed aggiornamento annuale

LINEA STRATEGICA 4				
Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di inconferibilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa	2026 2027	Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adeguamento ai modelli standardizzati da parte di un campione di amministrazioni (Si/No)	Adozione di modelli standardizzati

LINEA STRATEGICA 5				
Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali	2026 2027 2028	Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori)	Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100	Formazione del personale coinvolto entro il 2028

LINEA STRATEGICA 6				
Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida				
AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione	2026 2027 2028	Realizzazione iniziative di sensibilizzazione	≥1 per ciascun anno	Iniziative di sensibilizzazione
Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing	2026 2027 2028	Effettuazione di formazione per RPCT e per il gestore (enti privati)	≥1 per ciascun anno	Iniziative di sensibilizzazione
Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni	2026 2027	Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni	Implementazione aggiornamento e allineamento (Si/No)	Eventuale aggiornamento entro il 2027

Ed ancora, nella sua parte speciale il PNA 2025 è incentrato su tre specifici ambiti:

Contratti pubblici - introducendo novità sotto il profilo della trasparenza nonché individuando ulteriori rischi corruttivi e suggerendone le possibili misure di prevenzione;

Inconferibilità e incompatibilità – dove vengono forniti maggiori orientamenti applicativi a favore delle amministrazioni;

Trasparenza – introducendo nuove raccomandazioni per una corretta implementazione della sezione AT per favorire una maggiore fruibilità dei contenuti pubblicati.

Pertanto, nel presente PTPCT vengono di fatto recepiti gli atti di indirizzo forniti da ANAC attraverso il PNA 2025 integrandoli con gli orientamenti della direzione aziendale, al fine di:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Alla luce delle indicazioni contenute nella legge e nel PNA 2025, ad integrazione delle linee strategiche sopra esposte, vengono quindi definite dalla Direzione Aziendale una serie di misure strategiche da attuare nel periodo di riferimento 2026 - 2028:

Prevenzione della corruzione nei contratti pubblici

Obiettivo operativo: Integrare in modo sistematico le misure di prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici e con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, rafforzando i presidi di legalità nelle fasi di programmazione, selezione degli operatori economici ed esecuzione delle prestazioni;

Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Obiettivo operativo: Migliorare la qualità e la tempestività delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Formazione del personale in materia di anticorruzione

Obiettivo operativo: Realizzare percorsi formativi mirati in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi;

Monitoraggio e miglioramento continuo

Obiettivo operativo: Effettuare il monitoraggio sull’attuazione delle misure anticorruzione e sulla loro efficacia.

1 – IL QUADRO NORMATIVO ED I SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE

1.1 Il quadro normativo di riferimento

In materia di anticorruzione l'attuale quadro normativo è il risultato di un complesso iter evolutivo della normativa internazionale (Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n.110) che ha come obiettivo primario la lotta alla corruzione attraverso un approccio di tipo “preventivo”, incentrando la gestione del rischio corruttivo attraverso misure di contrasto a possibili condotte corruttive.

La L. 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, ha dato attuazione alle suddette Convenzioni internazionali, introducendo un articolato modello organizzativo e di misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione, oggi ben consolidato, nonché un sistema organico di norme per la lotta alla corruzione attraverso la definizione di strategie di contrasto e prevenzione della corruzione.

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi fondamentali che costituiscono il nucleo centrale della normativa:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali atti di indirizzo definiti a livello internazionale sono quindi confluiti nella normativa prevista dalla L. 190/2012 che opera su due livelli:

- **A LIVELLO NAZIONALE:** Attraverso l’ANAC e l’azione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) quale atto di indirizzo per tutte le pubbliche Amministrazioni e Società partecipate per l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione definite sia a livello nazionale che internazionale;
- **A LIVELLO LOCALE:** Attraverso l’adozione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che sulla scorta degli atti di indirizzo definiti nel PNA, attua misure preventive anti corruttive specifiche e sempre più mirate.

Le fonti normative che dettano precisi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in merito alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, sono individuabili nelle seguenti disposizioni:

- **D.lgs. n. 150/2009** in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- **L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”**. Tale legge costituisce l’intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption).
- **D.lgs. del 14 Marzo 2013 n. 33** recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
- **D.lgs. del 8 Aprile 2013 n. 39** “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
- **D.P.R. del 16 Aprile 2013 n. 62** “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
- **L. 27 Maggio 2015, n. 69**, “Legge di modifica della disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la P.A.”.
- **Il D.lgs. del 25 Maggio 2016 n. 97** recante “la Revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 Novembre 2012 n. 190 e del D. Lgs. Del 14 Marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. del 7 Agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- **L. del 9 Gennaio 2019 n. 3** C.d. “L. spazza corrotti” in vigore dal 31 Gennaio.
- **L. 11 Settembre 2020 n. 120** di conversione del dl. Semplificazioni n. 76/2020.
- **L. 108/21 di conversione del dl. N. 77/21** “decreto semplificazioni bis” – istitutivo del PNRR
- **D.L. 8 ottobre 2021 n. 139** c.d. “Decreto Capienze” conv. Nella L. 2015/21.
- **L. 29 Giugno 2022 n. 79** recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
- **Schema di regolamento recante modifiche al DPR n. 62/13 approvato il 1 Dicembre 2022 in Consiglio dei Ministri.**

La L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, consente di comprendere come obiettivo del legislatore è definire un concetto più ampio di corruzione, non più relegato alla sola definizione del codice penale, ma inteso in senso più ampio come anche “Corruzione Amministrativa” o “mala Gestio” da concepire come assunzione di scelte o decisioni non in linea con l’interesse generale a causa del condizionamento di interessi particolari. E’ proprio dalla logica di cui sopra, che la lotta alla corruzione assume un connotato differente e più ampio, non più limitato a sole misure di carattere “penale” ma si amplia con l’introduzione di misure di carattere

“preventivo” volte ad evitare l’insorgere di occasioni o fattori che possono favorire la corruzione. Da qui la necessità che tutti gli Enti sono tenuti a dotarsi di un sistema di prevenzione della corruzione che sia in linea con gli atti di indirizzo individuati dal PNR ma ponderati alle dimensioni e le particolari attività svolte dall’Ente. Bisognerà quindi individuare i rischi corruttivi all’interno del singolo Ente ed individuare in contempo i rimedi, obiettivi e tempi di attuazione delle misure di prevenzione.

Ne discende quindi la ratio della norma contenuta nella L. 190/12 che, oltre a contenere tutta la disciplina sull’anticorruzione riferita a tutte le P.A. e soggetti assimilati, all’Art. 2 individua la cosiddetta “clausola di invarianza” in base alla quale “l’attuazione di questa legge da parte degli Enti deve avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica”, pertanto sia la predisposizione del piano che la successiva attuazione delle misure in esso contenute non può essere affidata a soggetti esterni alla PA.

Si deve inoltre sempre alla L. 190/12, l’introduzione del nuovo delitto di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.), nonché la sostituzione della vecchia ipotesi di “corruzione per un atto d’ufficio” (cd. Corruzione impropria) con la nuova “corruzione per l’esercizio della funzione” (nuovo art. 318 c.p.). Viene inoltre scomposto il reato di concussione in due ipotesi: “la concussione per costrizione” (nuovo art. 317 c.p.) e la “concussione mediante induzione” (nuovo art. 319- quater c.p.).

Ulteriori reati

Preliminarmente si riporta la definizione di corruzione enunciata nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel PNA del 2016 coincidente con il termine di “maladministration” intesa come “assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”.

La definizione in oggetto fa evidentemente riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter, cod. pen.), e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga evidenziato un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso della stessa per fini personali.

Particolare rilevanza rivestono, nell’ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo le seguenti fattispecie di reato:

- Peculato (314)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita percezione di erogazione pubbliche (art. 316 – ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Al riguardo bisogna distinguere tra pubblico ufficiale, **incaricato di pubblico servizio e Pubblica Amministrazione**. L'art. 357 c.p. disciplina la nozione di **pubblico ufficiale**, e prevede che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

L'art. 358 c.p., invece, delinea la figura dell'**incaricato di pubblico servizio**, e prevede che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.” Per quel che riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, quindi, si può affermare che si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Al contrario, nella nozione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali – pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione – mancano dei poteri tipici di questa, ovvero coloro i quali, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Per “**funzione pubblica**” si intende l'insieme delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle seguenti funzioni: - legislativa (Stato, Regioni, Province); - amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sopranazionali – es. U.E. – membri dell'Autorità per Energia Elettrica ed il Gas, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni, membri di commissioni edilizie, membri dell'Antitrust, collaudatori di opere pubbliche, ecc.); - giudiziaria (Giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'amministrazione della Giustizia, es. curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, nonché quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Approvato con Verbale Cda N. 1 del 23Doganali, Ferrovie, Autostrade, aziende energetiche municipali, compagnie aeree, società di navigazione, Enti classe/certificazioni, Consorzi Agrari, ecc.).

1.2 - I soggetti coinvolti in materia di anticorruzione

All'interno della struttura organizzativa di FCE, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono:

1) il Gestore Governativo:

- Gestisce la Ferrovie Circumetnea con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato del Ministero (MIT) che rappresenta, nel rispetto della normativa che regola il settore;
- Nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione è tenuto, tra l'altro, all'approvazione del P.T.P.C.T.

2) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- Svolge i compiti previsti dalle norme vigenti ed i compiti di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

3) il Direttore Generale:

- Designa il proprio delegato per i compiti di supporto operativo e di report periodico;
- Propone al RPC l'aggiornamento del PTPC;
- Adotta gli atti di indirizzo finalizzati alla prevenzione;
- Adotta le misure gestionali, quali procedimenti disciplinari, sospensione e rotazione del personale;

4) i Dirigenti:

- Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e dell'Autorità giudiziaria;
- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione;
- Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- Osservano le misure contenute nel PTPC;

5) i Funzionari Responsabili e i coordinatori di ogni struttura di riferimento:

- Collaborano insieme al R.P.C. e R.T., nonché ai Direttori, alla stesura del Piano;
- Forniscono ai colleghi direttive individuate per il contrasto alla corruzione, monitorando sul corretto adempimento e sull'efficacia delle azioni intraprese e assicurando costante attività di reporting al Direttore di riferimento

6) l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):

- Partecipa al processo di gestione del rischio;
- Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza;
- Esprime il parere obbligatorio sul Codice di comportamento interno;

7) il Personale dipendente:

- Partecipa al processo di gestione del rischio;
- Osserva le misure contenute nel PTPC;
- Segnala le situazioni ritenute illecite al proprio Dirigente;

8) i Collaboratori a qualsiasi titolo di FCE:

- Osservano le misure contenute nel PTPC;
- Segnalano le situazioni/comportamenti ritenuti illeciti;

9) il Collegio dei Revisori nominato ai sensi della L. 295/1967:

- Vigila sulla corretta regolarità della contabilità attraverso la corretta applicazione dei principi contabili e della normativa fiscali;
- Vigila sulla regolarità degli atti della Gestione (analisi delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni del Gestore).

1.3 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La Gestione Governativa Ferrovie Circumetnee ha nominato con delibera del Gestore n. 105 del 02.12.2022 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza il Dott. Angelo Norberto Romano Borzi funzionario parametro 230 quale Capo unità organizzativa amministrativa Contabilità – Bilancio e Commerciale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è chiamato a gestire le seguenti attività:

- Predisporre e proporre l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- Verifica l'efficace attuazione del Piano e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda;
- Propone l'elenco del personale da inserire nei programmi di formazione obbligatoria;
- E' responsabile della pubblicazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'A.N.A.C., sul sito web aziendale di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Gestore;
- Raccorda la propria attività di prevenzione della corruzione con le funzioni attribuite quale Responsabile della trasparenza;
- Sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice etico e di comportamento, al monitoraggio annuale sulla sua attuazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- Riceve le segnalazioni di possibili fenomeni di carattere corruttivo, o comunque di violazioni delle misure del P.T.P.C.T., secondo la procedura di whistleblowing;
- Vigila sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi, secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2013 e dalle Linee guida fornite dall'A.N.A.C.

- I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del Responsabile, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.
- Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC.
- Effettua controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;
- Collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario ed opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione;
- Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza (segreto d'ufficio) su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Il RPCT è coadiuvato da un gruppo di lavoro che possa:

1. Fornire ai dirigenti e dipendenti indicazioni e direttive per la specifica e concreta attuazione di tutte le forme di pubblicità previste dalla legge con finalità di trasparenza;
2. Intrattenere i rapporti con qualunque soggetto terzo, esterno o interno, avente un ruolo istituzionalizzato dalla legge nell'ambito della trasparenza delle P.A.;
3. Adempiere correttamente agli obblighi inerenti dell'accesso civico;
4. Fornire supporto al RPCT nell'espletamento dell'incarico.

2 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 – IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In base alle previsioni dell'articolo 1, comma 5, della L. n. 190/2012, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a definire annualmente un Piano di prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e che indichi, al contempo, gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Il Piano di prevenzione della corruzione costituisce lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione descrive e mette a sistema un processo complesso ed articolato, che comprende diverse fasi tra loro collegate ed interagenti, finalizzato alla formulazione di una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando, al contempo, un programma di attività derivante dall'esame/valutazione dell'organizzazione, delle sue regole e prassi di funzionamento, lette sotto il profilo di potenziale esposizione al fenomeno della corruzione. A tal fine, l'Amministrazione, tenendo conto del contesto di riferimento, deve innanzitutto ricostruire il sistema dei processi organizzativi, individuare e aggiornare la mappatura dei procedimenti operativi delle proprie strutture, identificare i meccanismi di controllo esistenti e individuare le aree maggiormente sensibili.

Con il Piano l'Amministrazione definisce le azioni da attivare per ridurre al massimo il rischio di comportamenti corruttivi attraverso un processo di valutazione probabilistica del rischio e l'adozione di un sistema di gestione dei rischi individuati. Concretamente, l'Amministrazione deve dar corso ad un processo articolato nelle seguenti fasi:

1. Individuazione delle aree di rischio e graduazione di quest'ultimo, al fine di verificare le attività per le quali sono indispensabili adeguati presidi per prevenire fenomeni corruttivi/di mala Amministrazione (le più frequenti aree di rischio sono identificate dalla Legge stessa);
2. Determinazione, per ciascuna area, di tali presidi, con indicazione delle misure di prevenzione da adottare (distinguibili in "obbligatorie", qualora discendano dalla normativa, e "ulteriori", qualora autonomamente decise all'interno del Piano);
3. Identificazione di misure di carattere trasversale, quali la trasparenza, la formazione del personale dipendente, l'informatizzazione dei processi, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, il monitoraggio sul rispetto dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione stessa;
4. Individuazione, con riferimento a ciascuna misura da implementare, del responsabile e del termine posto per l'attuazione, ponendo in connessione tali elementi con il ciclo della performance, in modo che siano precisati obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse;

5. Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e individuazione dei tempi e delle modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle misure adottate.

Le strategie di prevenzione della corruzione elaborate da FCE, in linea con gli indirizzi espressi dall'ANAC attraverso il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si sostanziano nelle misure dirette a:

- Ridurre le circostanze e le condizioni che possano favorire l'insorgere di casi di corruzione;
- Incrementare la capacità di portare allo scoperto i comportamenti corruttivi;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Risulta importante sottolineare che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo la struttura che sovrintende alla preparazione e all'attuazione del PTPCT, ma coinvolge l'intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, personale e stakeholders). Di conseguenza, nel Piano si è ritenuto utile richiamare l'attenzione sulla propedeutica responsabilizzazione e sullo sviluppo di una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. A ciò va sicuramente collegata l'esigenza, richiamata anche dall'ANAC con la Delibera 19 febbraio 2020, n. 177, di armonizzare e coordinare il "Codice di comportamento integrativo" con il PTPCT, che definisce la strategia di prevenzione attraverso l'individuazione di misure, a loro volta coordinate con gli obiettivi di performance, individuando, nel Codice, i doveri di comportamento che contribuiscono, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.

Secondo le direttive ANAC, "il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento".

A tal fine, il processo di valutazione e gestione del rischio corruttivo che le amministrazioni sono chiamate ad avviare si articola attraverso diverse fasi, quali:

- 1. Analisi del contesto**
- 2. Le aree di rischio**

3. Mappatura dei processi ed analisi del rischio
4. Trattamento del rischio
5. Monitoraggio

L'intero processo di gestione del rischio corruttivo risponde all'esigenza di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto sfavorevole.

2.2 – L'analisi del contesto

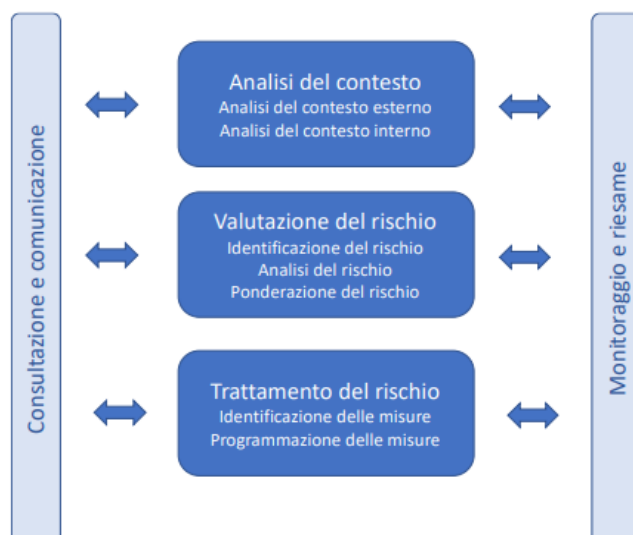
L'analisi del contesto, sia interno che esterno all'amministrazione, risulta cruciale per la gestione del rischio, poiché consente di progettare ed attuare misure in grado di garantire un trattamento dei rischi corruttivi anche potenziali.

L'analisi del contesto non costituisce dunque un adempimento di natura meramente programmatica, bensì integra un'attività anche dinamica, da adattare in ragione delle peculiarità dell'assetto organizzativo e della mission istituzionale dell'amministrazione.

In questa fase, vengono acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'Ente, **cioè il "contesto esterno"**, sia all'assetto organizzativo del medesimo attraverso l'analisi del "contesto interno".

In particolare, l'analisi del contesto esterno, concerne l'analisi del territorio dove opera l'Ente intesa ad individuare le caratteristiche socio – culturali ed economiche del territorio o del settore specifico di appartenenza, nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione.

In particolare, come stabilito dall'ANAC, al fine di definire adeguate misure di prevenzione alla corruzione, queste non possono prescindere dall'analisi dell'ambiente esterno in cui opera l'Ente né non possono tener conto della sua organizzazione interna.



2.3 - Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale FCE si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e pertanto, assumere decisiva rilevanza in fase previsionale, nel definire le più adeguate strategie di prevenzione del rischio corruttivo.

Nel PTPCT viene fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno effettuata abbia favorito l'identificazione di elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi ed alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

In conformità con quanto previsto dal P.N.A., a livello internazionale, l'analisi del contesto esterno ha tenuto conto delle indagini condotte da Autorità ed agenzie nazionali ed internazionali quali:

- Commissione G.R.E.C.O. (Groupe d'États contre la Corruption)
- Transparency International
- A.N.A.C.
- ISTAT
- Prefetture

La Commissione G.R.E.C.O. nel documento "Fourth evaluation round - corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors: compliance report Italy" ha proposto 12 raccomandazioni all'Italia, suggerendo, altresì, azioni decise al fine di migliorare il rapporto tra Stato, Magistratura e soggetti perseguiti dalla legge. Di concerto con le indicazioni fornite dalla suddetta Commissione, l'analisi del contesto esterno di riferimento ha rilevato nei dati forniti da Transparency International un miglioramento nel CPI (Corruption Perception Index) che colloca l'Italia al 53° posto mondiale per percezione del fenomeno corruttivo (52° posto laddove si consideri solo il comparto pubblico amministrazione).

Negli ultimi anni, a livello nazionale, si è registrato un sensibile contenimento degli eventi corruttivi grazie all'applicazione delle leggi sulla prevenzione della corruzione, sulla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, sulla trasparenza, sull'accesso civico, sull'accesso ai documenti amministrativi nonché al Codice degli appalti ed all'attuazione delle altre disposizioni che hanno riconosciuto all'A.N.A.C. anche il ruolo di vigilanza.

Appare, inoltre, interessante menzionare il rapporto "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza" a cui hanno partecipato oltre all'A.N.A.C., Istat, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia.

Dal rapporto emerge la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive, circa 40% del totale, mentre su 113 vicende corruttive inerenti l'assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.

Indicativo è l'esame dell'apparato burocratico in senso stretto, che annovera tra il personale indagato per fenomeni corruttivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione – dirigenti che occupano circa il 50 % sul totale degli indagati cui seguono in ordine decrescente – Funzionari e dipendenti ed in misura meno rilevante il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Nelle vicende di corruzione sono state individuate alcune delle principali peculiarità riscontrate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- Illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici
- Inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti;
- Assenza di controlli;
- Assunzioni clientelari;
- Illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- Concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- Illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- Illiceità in procedimenti penali, civili ed amministrativi

Ed ancora, opportuno è menzionare quanto pubblicato sul sito dell'A.N.A.C., dove vengono riportate alcune indagini statistiche condotte, e riportate da diverse testate giornalistiche, che hanno provato a misurare il rischio corruttivo nelle province Italiane, utilizzando diversi indicatori. Dalle stesse è emerso il triste primato tenuto dalla provincia di Enna, quale la provincia con il più elevato rischio corruttivo seguita da Crotone, Palermo, Caltanissetta, Reggio Calabria, Catania, Caserta, Napoli e Siracusa. Milano guida invece la classifica delle province virtuose dove le probabilità per le imprese e per gli operatori del settore di incorrere in fenomeni di corruzione è più bassa.

2.4 – Il contesto Interno

L'analisi del contesto interno tenendo conto degli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa della Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea ha come obiettivo primario quello di analizzare l'entità del rischio di corruzione all'interno delle varie Direzioni in cui la Gestione è strutturata, individuando le misure più idonee ed efficaci per contrastarlo.

Si rivela pertanto di particolare importanza l'analisi della struttura organizzativa, al fine di individuare eventuali elementi utili ad indagare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio della realtà in cui l'Ente opera.

Istituita con D.M. n.2051 del 14/11/1947 ai sensi del R.D. n. 1447 del 09/05/1912, la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnee opera sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in particolare, ai sensi dell'art.21 c. 5 del d.l. n.98 del 06 luglio 2011 le funzioni ed i compiti della FCE sono state attribuite alla Direzione Generale del trasporto pubblico locale del MIT.

Dal 1 Aprile 2018 Gestore è il **Dott. Angelo Mautone** quale Direttore Generale presso il MIT del Trasporto Pubblico Locale.

➤ Normativa di riferimento:

- D.P.R. n.1447 del 09/05/1912
- CCNL Autoferrotranvieri. R.D. n. 148/1931
- D.M. n.2051 del 14/11/1947
- D.l 06 luglio 2011 n.98 convertito in L. n. 111/2011

La Gestione è soggetta altresì alla vigilanza e controllo contabile di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, uno in rappresentanza della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Collegio è nominato con decreto interministeriale Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti, rimane in carica tre anni, ed è rinnovabile.

Alla data di redazione del presente piano il Collegio Sindacale è in attesa di nomina.

La Ferrovie Circumetnee opera mediante una Direzione Generale sita in Catania che gestisce i rapporti istituzionali con il superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché con gli Enti Regionali, Provinciali e Comunali e svolge funzioni di coordinamento delle tre Direzioni in cui è strutturata la Gestione, rispettivamente la Direzione Amministrativa, la Direzione d'Esercizio e la Direzione Tecnica.

Attualmente **Direttore Generale** della Ferrovie Circumetnee è il dott. Ing. Fiore Salvatore, coadiuvato da due Dirigenti:

- Dott. Ing. Daniele Zito - **Dirigente Tecnico**
- Dott. Mario Lo Bello – **Dirigente Amministrativo**

La Gestione Governativa svolge il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio della provincia di Catania di tipo ferroviario extraurbano e di tipo metropolitano nella città di Catania, impiegando a titolo sostitutivo ed integrativo anche il servizio su gomma”

Opera nel rispetto dell'ambiente e mira alla valorizzazione dei territori considerando prioritari il miglioramento dei servizi di Trasporto offerti attraverso il mantenimento di elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Tutto ciò viene garantito attraverso un costante impegno nello sviluppo delle professionalità interne, nell'adeguamento tecnologico e nell'ammodernamento della propria linea e mezzi.

In termini di sicurezza Ferroviaria la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea, oltre alle norme specifiche che regolamentano il comparto, è tenuta ad applicare le disposizioni dettate da ANSFISA e si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza.

La Gestione FCE ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008, ha nominato quale **RSPP** l'Ing. Francesco Ferraro, nell'ambito della vigente convenzione Consip.

Ed ancora, la FCE ha nominato come **Responsabile della protezione dei dati** (art. 37, par. 7 del RGPD e art.28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018) la società Studio Quirico S.r.l., società esterna con incarico triennale.

Con delibera del Gestore n. 60 del 04.08.2023, a seguito di procedura selettiva pubblica, è stato conferito l'incarico di **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** alla Dott.ssa Isabella Boselli.

I compiti dell'OIV nelle Pubbliche Amministrazioni sono individuati dall'art. 14 del D. Lgs 150/2009 e i principali sono i seguenti:

- Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi;
- Valida la Relazione sulla performance;
- Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Ed ancora, la figura di **RASA – Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante** – presso A.N.A.C. viene ricoperta dal dott. Antonio Scarpignato.

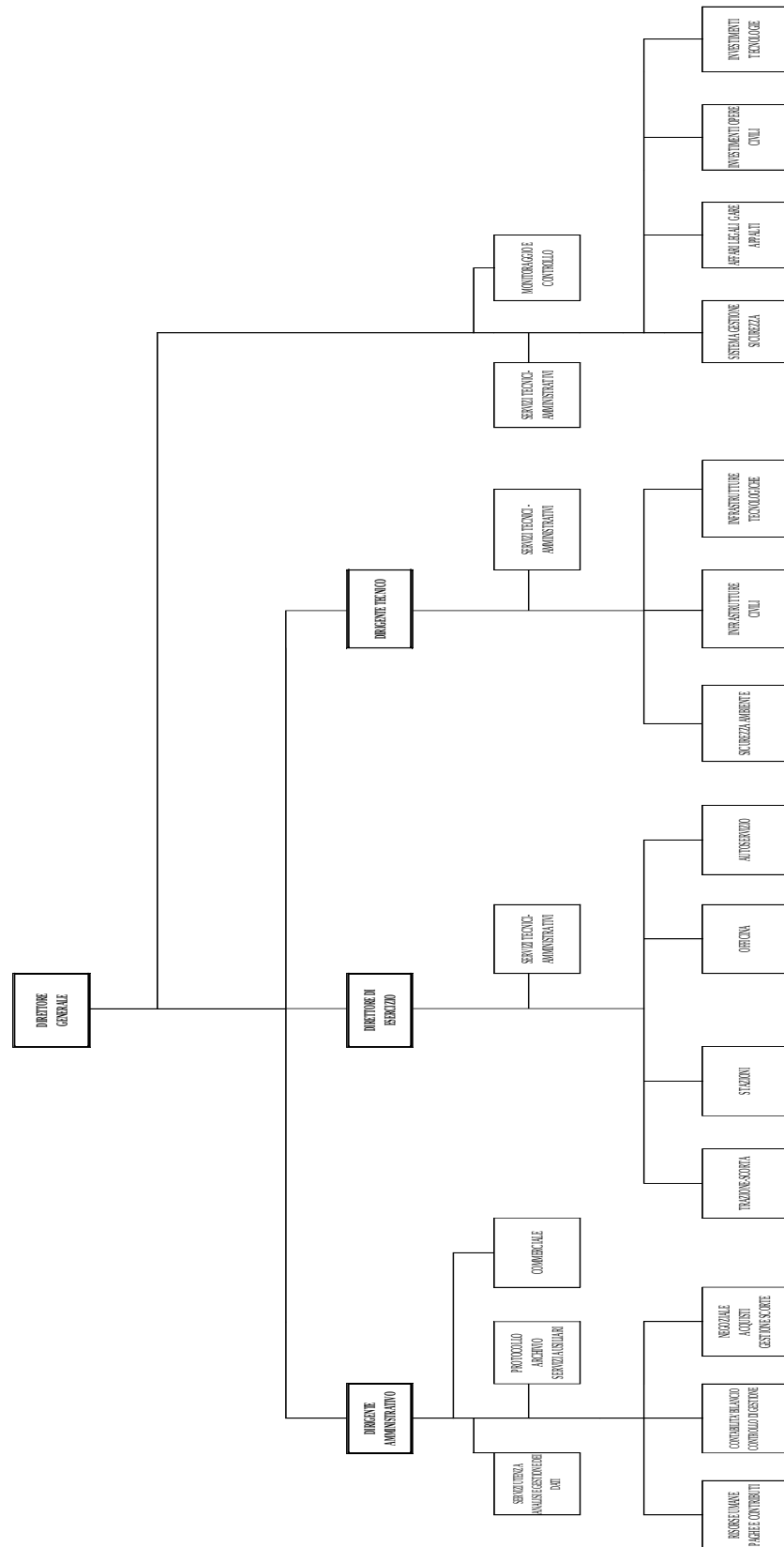
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è il dott. Angelo Norberto Romano Borzì.

La pianta organica aziendale è composta da 415 unità, il personale in forza al 31.12.2025 è pari a 364 unità di cui 3 unità costituito da personale dirigente e 3 unità a tempo determinato facenti parte della struttura del commissario straordinario delle grandi opere FCE.

In base a quanto sopra descritto, l'attuale organizzazione aziendale della FCE può essere così sintetizzata nel seguente organigramma.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

disposto al delibera n. 36 del 16.6.2023



2.5 Le Aree di Rischio

Per le amministrazioni pubbliche, l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dipende, in gran parte, dal reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'ente e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il R.P.C.T. che del sistema predetto è il principale coordinatore. È importante, quindi, responsabilizzare puntualmente gli attori che negli enti/società sono coinvolti, a diverso titolo, nella strategia di prevenzione (il R.P.C.T., il Dirigente Preposto, i dipendenti, gli organi che svolgono funzioni di Audit, il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza etc.) e definire specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione. Una simile interazione può essere realizzata, ad esempio, attraverso l'instaurazione di un articolato, efficiente ed organico sistema di flussi informativi, anche al fine di fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare; attraverso l'organizzazione di incontri periodici; nonché attraverso la previsione di procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza.

L'individuazione delle aree di rischio è funzionale all'implementazione delle misure di prevenzione nell'ambito di quelle attività che debbono essere presidiate più di altre.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della L. n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle **generali**, per le quali si rinvia al PNA 2015, delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, § 6.3, lett b), tra cui quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della L. n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanzia enti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le **aree specifiche** individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

In merito alla gestione del rischio, il P.N.A. prevede in via generale che il Piano di Prevenzione della Corruzione, debba contenere almeno un nucleo minimo di informazioni circa le aree di attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio. A tale fine, il presente capitolo ha lo scopo di elencare le attività aziendali considerate a rischio reato e le relative azioni e misure di prevenzione.

L'attività di identificazione e di analisi del rischio è stata svolta in conformità ai dettami del Piano Nazionale Anticorruzione ed al relativo allegato n° 2 "Aree di rischio comuni ed obbligatorie" che riporta in sintesi i seguenti ambiti di rischio:

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Oltre alle aree finora enunciate l'ANAC ha adottato la determinazione n. 12 del 28/10/2015 avente ad oggetto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che ha individuato ulteriori aree di rischio:

- 1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;***
- 2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;***
- 3. Incarichi e nomine***
- 4. Affari legali e contenzioso.***

2.6 – La mappatura dei processi ed analisi del rischio in FCE

Per ciascuna delle aree di rischio comuni ed obbligatorie nonché per le ulteriori come sopra individuate, la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnee, ha proceduto ad una mappatura dei processi attribuendo per ogni processo mappato una valutazione complessiva del rischio di corruzione.

La procedura di calcolo per l'analisi del rischio corruttivo recepisce integralmente le indicazioni del P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione, ed è assistita dalla "Tabella valutazione del rischio", declinata in "Indici di valutazione della probabilità" ed in "Indici di valutazione dell'impatto".

Per ogni processo mappato ed individuato, si esegue, pertanto, una valutazione del rischio, tramite la seguente procedura di calcolo (di cui alla nota metodologica 1 – riportata in calce al presente piano):

1. Si prendono in considerazione gli "Indici di valutazione della probabilità" e si assegna un valore a ciascuna delle dimensioni:

- Discrezionalità;
- Rilevanza esterna;
- Complessità del processo;
- Valore economico;
- Frazionabilità del processo;
- Controlli;

2. Si effettua la media dei valori assegnati, sommando i valori attribuiti a ciascuna dimensione e dividendoli per il numero delle dimensioni (pari a 6);

3. Si prendono in considerazione gli "Indici di valutazione dell'impatto" e si assegna un valore a ciascuna delle dimensioni:

- Impatto organizzativo;
- Impatto economico;
- Impatto reputazionale;
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine;

4. Si effettua la media dei valori assegnati, sommando i valori attribuiti a ciascuna dimensione e dividendoli per il numero delle dimensioni (pari a 4);

5. Si moltiplicano fra loro le due medie, ottenendo, come risultato, la valutazione complessiva del rischio, che, dunque, può assumere un valore massimo pari a 25.

Al termine, è stilata una classifica del livello di rischio.

Più è elevato il livello di rischio, più è urgente provvedere all'elaborazione della proposta di trattamento.

2.7 - Trattamento del Rischio di corruzione

Per ciascuna area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Le misure si classificano come:

- o **Obbligatorie:** la cui applicazione discende da fonti normative;
- o **Ulteriori:** rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPC.

Alcune misure hanno carattere trasversale, come quelle riguardanti la trasparenza, la formazione, l'informatizzazione dei processi, l'accesso telematico ed il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.

Ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione 2025 e della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnee (FCE) ha adottato un approccio strutturato e sistematico per il trattamento del rischio corruttivo, fondato su metodologie di mappatura dei processi, valutazione dei rischi e adozione di misure preventive e correttive proporzionate.

La valutazione del rischio corruttivo è stata effettuata considerando:

- l'esposizione dei processi aziendali a fenomeni corruttivi,
- la complessità operativa e gestionale delle procedure,
- la rilevanza economica e strategica delle attività, in particolare quelle legate alla gestione di infrastrutture e contratti pubblici.

Le risultanze dell'analisi, unitamente alle misure di prevenzione individuate, sono riportate nell' - **Allegato 1 – “Mappatura dei processi, valutazione del rischio corruttivo e misure di mitigazione”**, che costituisce parte integrante del presente Piano.

Con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono state coinvolte tutte le direzioni aziendali nel processo di revisione di mappatura dei processi e nella valutazione dei relativi rischi, individuando quelle ulteriori misure che assicurano la piena integrazione delle azioni di mitigazione del rischio corruttivo nei processi aziendali e nei sistemi di controllo interno.

Nella redazione dell'allegato 1 – mappatura dei processi, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2025, “rendere il piano di facile lettura e immediatamente comprensibile”. Tale allegato, è stato pertanto redatto in forma integrata al fine di avere una visione complessiva ed esaustiva della mappatura effettuata, definendo per ogni area i relativi processi, per ogni processo i relativi procedimenti aziendali, e per ogni singolo procedimento sono stati rispettivamente individuati:

- Il catalogo dei principali rischi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- Direzione ed uffici competenti per quel procedimento;

- La valutazione del rischio mediante la ponderazione di diversi parametri di misurazione di due indicatori di probabilità e di impatto;

Attraverso gli indicatori di cui sopra si è giunti ad una valutazione complessiva del rischio individuando il relativo grado (Basso – Medio – Alto).

In funzione del livello del rischio calcolato vengono pertanto definite:

- Le misure di contrasto del rischio adottate da FCE;
- Le ulteriori misure di contrasto previste per legge.

3 - I CONTRATTI PUBBLICI PARTE SPECIALE

L'area dei contratti pubblici è da sempre soggetta ai maggiori rischi corruttivi ed FCEM presidia tale area con apposite misure di prevenzione della corruzione e soprattutto rafforza la promozione della trasparenza alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati da ANAC. In particolare, il PNA 2022 adottato da ANAC con delibera n.605 del 19.12.2023, è stato dedicato alla disciplina dei contratti pubblici che nel corso del 2023 è stata interessata da una serie di provvedimenti legislativi che hanno portato profonde innovazioni. In particolare l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, ha di fatto confermato diverse norme derogatorie introdotte con il d.l. 32/2019, d.l. n. 76/2020 e nel D.L. 77/2021.

In tale ambito, assumono rilievo le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla parte II del Codice, ovvero dagli art. 19 e ss. D.lgs. 36/2023, con decorrenza 1° Gennaio 2024, con cui le amministrazioni entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto:

- Programmazione;
- Progettazione;
- Esecuzione;
- Accesso alle informazioni e agli atti di gara.

Al fine di rendere operative le riforme di cui sopra, diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate" da parte della Stazioni Appaltanti al fine di garantire che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC.

Inoltre, grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), predisposto da ANAC quale strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

Infine, un'ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- Con la comunicazione tempestiva alla BDNCP presso ANAC;
- Con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti

allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- Con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

L'ANAC, alla luce delle ulteriori rettifiche/modifiche introdotte dal decreto legislativo del 31.12.2024 n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31.03.2023 n. 6", con il PNA 2025 ha voluto supportare le amministrazioni nell'identificazione di alcuni rischi e misure rispetto a processi attinenti a istituti modificati dal D.Lgs 209/2024 nonché alle nuove previsioni da esso introdotte.

In particolare con il PNA 2025, l'ANAC si è soffermata solo su alcune delle fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 che, oltre a elementi di novità, presentano criticità sotto il profilo della trasparenza e imparzialità e dell'esposizione al rischio corruttivo in senso amministrativo, individuando per ciascuna di esse i processi maggiormente esposti a rischio e suggerendo misure di prevenzione.

Le questioni esaminate attengono i seguenti profili:

- il mancato utilizzo delle PAD e l'erroneo utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nell'ambito della digitalizzazione;
- Il conflitto di interessi nei contratti pubblici;
- la programmazione della committenza svolta per conto terzi;
- il ruolo del Responsabile Unico di Progetto con particolare riguardo alle funzioni e alla disciplina che ne regola l'attività nei casi di appalti delegati;
- la fase esecutiva, con particolare riferimento al subappalto e all'interoperabilità tra metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e PAD;
- i Collegi Consultivi Tecnici (CCT) con particolare riferimento a nomina, compensi, conflitti di interesse;
- il sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti;
- l'accordo di collaborazione.

3.1 - Digitalizzazione dei contratti pubblici: PAD e Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

La **Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)** costituisce lo strumento attraverso il quale è assicurata la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, di qualunque importo e afferenti sia ai settori ordinari sia ai settori speciali, nelle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, mediante servizi digitali interoperabili con l'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

FCE si è dotata, già a partire dal 2019, di una piattaforma telematica di negoziazione certificata AgID (<http://acquistitelematici.circumetnea.it>), idonea a garantire la gestione digitale di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La piattaforma è oggetto di costante aggiornamento e monitoraggio, al fine di assicurarne la conformità alla normativa vigente e alle indicazioni delle Autorità competenti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 individua specifici eventi rischiosi connessi a un utilizzo non corretto o non presidiato della PAD, evidenziando la necessità di adottare misure organizzative e procedurali di prevenzione finalizzate a garantire l'integrità, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di approvvigionamento digitale, in coerenza con l'approccio basato sul rischio adottato dal presente PTPCT.

A fronte dei possibili rischi individuati da ANAC nel PNA 2025, FCE prevede di adottare le seguenti misure:

PAD - PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure adottate da FCE
Artt. dal 19 al 36 del d.lgs. n. 36/2023	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto.	Monitoraggio sui dati pubblicati all'interno della piattaforma telematica di negoziazione di FCE con invio di alert in caso di carenze nella pubblicazione dei dati
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erranei.	
	Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.	Formazione al personale dipendente che utilizza la piattaforma acquisti
	Mancata compiuta digitalizzazione dei processi.	

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) costituisce una delle componenti della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ed è lo strumento attraverso il quale il Responsabile Unico di Progetto (RUP) accede alla documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione degli operatori economici che hanno presentato offerta nell'ambito di una specifica procedura di affidamento.

L'utilizzo del FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura adottata (procedura aperta, ristretta, negoziata o affidamento diretto). Per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia, l'accesso al FVOE è facoltativo e la documentazione comprovante i requisiti può essere acquisita direttamente presso gli enti certificanti competenti.

A fronte dei possibili rischi individuati da ANAC nel PNA 2025, FCE prevede di adottare le seguenti misure:

FVOE - FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure adottate da FCE
Artt. 24, 35, co. 5-bis e 99 del d.lgs. n. 36/2023	Ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione	Tutte le verifiche previste dal codice vengono effettuate attraverso il sistema FVOE 2.0 mediante la piattaforma digitale di FCE e/o tramite consip. Le verifiche antimafia (informazione e/o comunicazione) vengono espletate direttamente dalla piattaforma BDNA.
	Abuso del ricorso all'autocertificazione	
	Elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori	

3.2 - Il conflitto di interessi nei contratti pubblici

L'Autorità, anche nel PNA 2025, ha riservato una particolare attenzione al conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici, tenuto conto dei risvolti applicativi conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della sua attuazione, infatti, la stazione appaltante/ente concedente è tenuta/o a programmare idonee misure volte a garantire l'effettivo rispetto dell'articolo 24 Dir. UE 24/2014 e dell'articolo 35 Dir. UE 23/2014, e, in particolare, a prevenire e prevedere - oltre che a gestire - i potenziali conflitti di interesse. Ciò nei casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione possa influenzare il risultato di tale procedura in virtù di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, diretto o indiretto, percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.

Anche per questa fattispecie ANAC individua possibili eventi rischiosi e suggerisce possibili misure di contrasto ed FCE prevede di adottare le seguenti misure di mitigazione del rischio:

CONFLITTO DI INTERESSE		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure adottate da FCE
Art. 16, d.lgs. n. 36 del 2023 - Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Mancata conoscenza delle circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione.	Previsione di un obbligo, in capo ad ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, di comunicare al proprio dirigente, le situazioni di potenziale conflitto di interesse soggettivo o oggettivo che vengano in evidenza in quanto sopravvenute o divenute rilevanti in relazione ad attività specifiche assegnate. In caso di dirigente la comunicazione è fatta al direttore generale
	Alterazione del processo decisionale secondo logiche non di interesse pubblico.	
Art. 16, d.lgs. n. 36 del 2023 - Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interesse	Nei casi in cui un soggetto versa in una situazione di conflitto di interesse si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso FCE mira ad una diversificazione delle funzioni nominando, ove possibile, responsabile della fase di esecuzione diverso dal RUP anche se non vi è obbligo di legge.
Art. 16, co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023 - Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Mancata denuncia, da parte di chi ne sia a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura.	Nella documentazione amministrativa afferente una procedura di gara è fatto obbligo per i potenziali partecipanti di trasmettere digitalmente firmato per presa visione ed accettazione sia il protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa che il patto d'integrità. E' altresì disponibile a chiunque la piattaforma telematica di whistleblowing per procedere ad effettuare qualsiasi segnalazione con garanzia anche di anonimato

3.3 – Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate

I soggetti, non qualificati o non qualificati in ragione del livello richiesto dal valore dell'affidamento, sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate che assumono la responsabilità dell'intera fase, adottando gli atti e i provvedimenti necessari inerenti allo svolgimento dell'intera procedura.

In tale contesto, FCE opera quale stazione appaltante qualificata e svolge le procedure in nome e per conto di altre stazioni appaltanti non qualificate a seguito di diretta designazione da parte di ANAC. L'interfaccia con l'Autorità avviene tramite la compilazione integrale delle schede previste dall'orchestratore, garantendo tracciabilità, trasparenza e conformità ai presidi organizzativi e procedurali richiesti dal PNA 2025 per le stazioni appaltanti qualificate.

3.4 – La fase esecutiva

Le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, introdotte dalla Parte II del Codice dei contratti pubblici (artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 36/2023), hanno determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'ingresso delle amministrazioni in una dimensione integralmente digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto.

In tale contesto, la digitalizzazione non si configura esclusivamente come strumento di semplificazione tecnico-amministrativa per le stazioni appaltanti, ma assume una funzione strategica di prevenzione della corruzione, in quanto consente un più elevato livello di trasparenza, tracciabilità e controllabilità dell'azione amministrativa, anche attraverso forme di controllo diffuso e partecipato da parte dei cittadini.

L'obbligo di popolamento tempestivo e completo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) costituisce pertanto un presupposto imprescindibile per assicurare la piena tracciabilità delle attività gestionali e per favorire l'attivazione di efficaci meccanismi di accountability pubblica, in linea con le indicazioni ANAC e con l'approccio basato sul rischio adottato dal PNA 2025.

In tale prospettiva si collocano le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 209/2024, c.d. Correttivo, che, intervenendo sull'Allegato II.14 del Codice, rafforzano l'obbligo di utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale non solo nella fase di progettazione, ma anche nella fase esecutiva dei contratti pubblici.

La tracciabilità delle attività esecutive, l'integrazione tra strumenti digitali, la programmazione preventiva delle attività di controllo, la tempestiva trasmissione e pubblicazione dei dati nella BDNCP e la valorizzazione delle competenze amministrative costituiscono, nel loro complesso, un modello evoluto di gestione del contratto

pubblico, finalizzato a rafforzare l'integrità dell'azione amministrativa, a garantire il conseguimento del risultato e a prevenire in modo strutturato i rischi corruttivi.

La **fase di esecuzione dei contratti pubblici** in FCE è stata oggetto di **specificata mappatura**, nell'ambito della più ampia analisi dell'area dei contratti pubblici, ed è sottoposta a monitoraggio continuo al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e valutare l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e mitigazione del rischio corruttivo, in coerenza con l'approccio basato sul rischio adottato dal presente PTPCT e le indicazioni del PNA 2025.

3.5 – Il subappalto

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e il successivo intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024 il subappalto si conferma ambito ad elevato rischio di criticità gestionali e infiltrazioni criminali, e quindi da presidiare con misure di prevenzione della corruzione.

L'articolo 119 del Codice rappresenta oggi il fulcro della disciplina in materia di subappalto, avendo delineato un sistema articolato che, da un lato, elimina i limiti percentuali generalizzati al subappalto, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, e, dall'altro, rafforza i presidi di controllo e le condizioni di ammissibilità dell'istituto. Viene, infatti, riaffermata la centralità dell'autorizzazione preventiva, della qualificazione del subappaltatore e della tracciabilità delle prestazioni eseguite, estendendo tali obblighi anche ai subappalti a cascata.

Anche tale fase è stata oggetto di **specificata mappatura** da parte di FCE nell'ambito della più ampia area dei contratti pubblici ed il costante monitoraggio permetterà di individuare possibili criticità e valutare ulteriori misure di prevenzione e mitigazione del rischio in coerenza con le specifiche indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2025.

3.6 – Il Collegio Consultivo Tecnico

Nel PNA 2025, viene altresì dedicata una specifica attenzione all'istituto del Collegio Consultivo Tecnico, al quale viene riconosciuto un ruolo fondamentale quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche. Il correttivo al Codice dei contratti pubblici, in particolare, è intervenuto chiarendo l'ambito di operatività obbligatoria e facoltativa di tale Collegio. Nello specifico, il CCT è stato reso obbligatorio per i contratti di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. È, invece, facoltativo negli altri casi.

Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti, o cinque in caso di (motivata) complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. Trattasi di una nomina “fiduciaria” che, nel caso di soggetti esterni all’Amministrazione, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, l’ANAC evidenzia potenziali criticità che possono emergere e raccomanda pertanto di:

- assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione nella fase di nomina;
- garantire adeguate misure di trasparenza nella composizione dell’organo, tenendo conto anche degli obblighi indicati da ANAC nell’Allegato 1 alla delibera n. 264/2023 relativi alla pubblicazione nella Sezione AT delle SSAA dei dati relativi alla composizione del CCT, ivi inclusi i nominativi, e del CV dei componenti;
- assicurare la trasparenza rispetto ai compensi erogati e alle decisioni assunte;
- prevedere nei Piani l’inserimento di specifiche e adeguate misure di controllo e verifica sulle ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge.

Obiettivo di FCE è quello di monitorare maggiormente tale istituto introducendo pertanto ulteriori misure di contrasto in caso di possibili emersioni di criticità.

3.7 – La stazione appaltante qualificata

In coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 e con il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall’ANAC, l’Ente opera quale stazione appaltante qualificata secondo il sistema di qualificazione definito dall’ANAC e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo di FCE è quello di monitorare maggiormente il sistema di qualificazione della stazione appaltante in tutte le fasi dei processi relativi alla programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, introducendo pertanto ulteriori misure di contrasto in caso di possibili emersioni di criticità.

3.8 – Il monitoraggio ed il riesame delle misure

Nel contesto delle azioni di prevenzione della corruzione, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio delle misure anti corruttive attuate da questa Gestione, al fine di garantirne l'efficacia e la conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e ai principi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025.

A tal fine, il monitoraggio delle misure anti corruttive si articola in:

Raccolta Dati e Informazioni: Verranno raccolti e analizzati i dati relativi agli strumenti e alle politiche anticorruzione implementate e previste nel presente piano, comprese le attività di formazione, le procedure di controllo e i sistemi di segnalazione di comportamenti illeciti al fine di consentire una costante valutazione circa la loro efficacia quale misura di contrasto della corruzione.

Verifica dell'Implementazione delle Misure: Sarà valutata l'adozione e l'efficacia delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026, con particolare riferimento agli obiettivi e alle linee di intervento individuate nel PNA 2025.

Aggiornamento e Riprogrammazione: In base ai risultati ottenuti, saranno effettuati eventuali aggiornamenti e miglioramenti al PTPCT, al fine di allinearsi con le nuove priorità e gli sviluppi normativi previsti dal PNA 2025.

Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza annuale coinvolgendo tutte le Direzioni, consentendo così una valutazione complessiva sull'attualità ed efficacia delle misure adottate ed eventualmente saranno riprogrammate le strategie future.

Si prevede altresì di dare attuazione, come proposto dal PNA 2025, ad un monitoraggio informatizzato che consenta delle verifiche puntuali e celeri permettendo altresì possibili aggiornamenti a fronte delle criticità emerse.

4 – MISURE TRASVERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 – La Formazione

La formazione del personale assume un importante ruolo nella strategia anticorruzione, e costituisce lo strumento principale per arginare e combattere la corruzione.

In particolare il PNA prevede una strategia formativa su due livelli:

- **Generale** - che riguarda tutti i dipendenti
- **Specifico** - rivolto al RPC/RT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi.

Obiettivo di FCE è quello di assicurare che la formazione nei confronti di tutti i dipendenti, attraverso una ulteriore attività formativa, venga svolta in house con l'organizzazione di corsi ad hoc e coinvolgendo gli Uffici competenti per la formazione del personale, nonché attraverso corsi di formazione tenuti da personale esterno.

In particolare, FCE si impegna ad adottare un piano formativo articolato in tre ambiti d'intervento:

Comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività istituzionale;

Formazione specifica: formazione diretta al personale che opera nelle attività a rischio corruzione;

Formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

Il R.P.C.T. provvederà alla stesura di un calendario formativo generale su etica e legalità, nonché alla stesura di un calendario formativo specifico rivolto ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ai funzionari addetti alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi alle aree a rischio.

4.2 – Il Codice di Comportamento

L'ente ha adottato un Codice di comportamento, adottato con ordine di servizio n. 105 del 29.09.2014, con l'obiettivo di dare attuazione ai principi di buon andamento ed imparzialità nell'espletamento di compiti e funzioni pubbliche da parte del personale dipendente e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi quelli esterni. Il Codice di comportamento di FCE costituisce un utile strumento per prevenire comportamenti inadeguati rispetto alle politiche istituzionali ed alle notazioni di indirizzo delle Direzioni e del Ministero delle infrastrutture e di Trasporti, poiché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità sociali ed

etiche dei propri dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti esterni e fornitori verso i diversi gruppi di portatori d'interesse.

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice di comportamento e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'Ente nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

Di seguito sono riportati i principali contenuti:

- Principi generali
- Ambito di applicazione
- Responsabilità conseguente alla violazione del codice
- Regali, compensi ed altre utilità
- Partecipazione ad associazione e organizzazioni;
- Obbligo di astensione;
- Prevenzione della corruzione;
- Trasparenza e tracciabilità;
- Comportamento nei rapporti privati;
- Comportamento in servizio;
- Rapporti con il pubblico;
- Disposizioni particolari per i dirigenti;
- Disposizioni finali.

Con ordine di servizio n. 18/2024 del 05.03.2024 è stato adottato il "Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n.81 del 13 Giugno 2023, che integra quanto già disposto dal precedente Codice di comportamento. In particolare, il nuovo codice introduce tra l'altro, importanti prescrizioni in tema di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media.

4.3 - Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La L. 190/2012 ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione denominato Whistleblowing.

To blow the whistle significa "soffiare il fischietto", come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale o secondo un'altra interpretazione, simboleggia l'arbitro che fischiando cerca di porre fine ad un'azione fallosa.

L'istituto giuridico della tutela del dipendente pubblico che segnala comportamenti illeciti (cd. *whistleblowing*), importante strumento di contrasto alla corruzione, è stato introdotto dalla L. n.190/2012, che, ha provveduto

ad inserire l'articolo 54-bis all'interno del d.lgs 165/2001, apprestando opportune garanzie al dipendente che segnala tali comportamenti (*whistleblower*), rafforzandone la tutela. La disciplina è stata integrata dalla L. di conversione 11 agosto 2014, n. 114 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" che ha modificato l'art.54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. La materia ha poi trovato un ulteriore sviluppo nella L. 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"), intesa, in particolare, a tutelare l'anonimato del denunciante.

La normativa in questione, per come poi integrata, nel dettaglio, dall'ANAC, prevede che *il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'ANAC o che denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite* di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetti negativi sulle sue condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione, rimanendo nel contempo la denuncia sottratta al diritto di accesso di cui alla L. n. 241/1990. Tale regime normativo, applicabile ai dipendenti pubblici in senso ampio, è esteso, altresì, ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto nonché ai lavoratori o collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi a favore della pubblica Amministrazione.

È poi particolarmente protetta l'identità del segnalante, garantendone l'anonimato con modalità più efficaci, diversificate a seconda che si sia in presenza di un procedimento penale, di responsabilità contabile ovvero si verta nell'ambito di un procedimento disciplinare.

Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare.

La normativa in esame prevede, inoltre, meccanismi sanzionatori a carico del soggetto responsabile dell'adozione delle anzidette misure discriminatorie ai danni del denunciante. A tale specifico riguardo l'ANAC, prima con il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, adottato con la Delibera 1 luglio 2020, n. 690, e successivamente, con la Delibera 469 del 9 giugno 2021 recante "Linee guida in materia di

tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza...” che hanno sostituito la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, oltre a disciplinare i procedimenti di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower, disciplina altresì il procedimento sanzionatorio conseguente all'accertamento del mancato svolgimento da parte del RPCT dell'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni.

Le disposizioni in parola non trovano applicazione in caso di segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque di reati commessi con la denuncia *accertati anche solo da sentenza di condanna di primo grado* o nei casi di responsabilità civile *parimenti accertata con sentenza di primo grado* allorché ricorra l'ipotesi di dolo o colpa grave. È poi rilevante, sempre a tutela del denunciante, il regime probatorio relativo ai casi di applicazione, da parte dell'Amministrazione, di misure discriminatorie o ritorsive ai suoi danni: con opportuna inversione dell'onere della prova, spetta ora all'Amministrazione dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla sua segnalazione.

Nell'ipotesi, del tutto diversa, di una denuncia anonima, non si applicano le disposizioni in questione, ma l'Amministrazione non può certo esimersi dal prenderla in considerazione qualora sia adeguatamente circostanziata e consenta di identificare in maniera inequivocabile fatti e comportamenti con connotazioni di illiceità.

Le garanzie accordate al *whistleblower* non possono in nessun caso configurare una sorta di immunità nei confronti della Legge, in quanto la normativa mantiene ferme, per il pubblico dipendente segnalante, alcune precise responsabilità, prevedendo, tra l'altro, in caso di accertamento finale dell'infondatezza della segnalazione o di carenza del requisito della buona fede, conseguenze disciplinari per il denunciante e misure sanzionatorie conseguenti che possono giungere anche al licenziamento senza preavviso.

La procedura per la gestione delle segnalazioni e per la difesa da eventuali discriminazioni a carico del segnalante coinvolge, quindi, il RPCT (tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per dar seguito alla denuncia), il dirigente titolare dell'ufficio di appartenenza del denunciante (cui competono i conseguenti provvedimenti cautelari e l'eventuale avvio dell'azione disciplinare), la direzione generale per eventuali azioni di risarcimento del danno all'immagine dell'Amministrazione. A tutti coloro che vengono a conoscenza di una segnalazione è imposto un rigoroso obbligo di riservatezza.

Le vigenti linee guida dell'ANAC prevedono oltretutto la possibilità che la gestione delle segnalazioni venga affidata anche ad altri, oltre al RPCT, “Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” individuati come “incaricati del trattamento dei dati personali” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

In conformità alla normativa di riferimento, nonché al fine di rafforzare la propria politica di anticorruzione e la propria strategia di contrasto ai fenomeni di corruzione e di illegalità, la Gestione Governativa Ferrovie

Circumetnea si è dotata di piattaforma informatica (fornita dalla “Digital PA S.r.l.”) per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in armonia a quanto previsto dalla L. 179/2016, dagli standard della normativa ISO/IEC 27001 ed infine dalla Direttiva europea 2019/1937 e dalle linee guida ANAC del Giugno 2021 (delibera n. 469 del 9 Giugno 2021).

La nuova piattaforma informatica - accessibile dal sito web aziendale www.circumetnea.it - consente al personale dipendente, nonché a soggetti esterni alla Società, di segnalare condotte illecite al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tramite una procedura semplice e intuitiva che, grazie ad un sistema criptato, assicura l’assoluta riservatezza rispetto all’identità del segnalante e garantisce che i messaggi possano essere letti esclusivamente dal mittente e dal destinatario. In particolare, si prevede l’accesso ad apposita area di segnalazione con garanzia di anonimato nei confronti del “Whistleblowing”.

Tale forma di **tutela** rappresenta, infatti, uno dei principi cardine del nuovo sistema, che ha come obiettivo principale quello di fornire le garanzie necessarie ai soggetti che segnalano comportamenti illeciti, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

4.4 - La Rotazione del personale

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. B) della L. 190/2012.

La rotazione del personale non si configura soltanto come misura organizzativa di carattere preventivo finalizzata a limitare la possibilità di insorgenza di fenomeni corruttivi dovuti a relazioni consolidate nel tempo tra funzionari pubblici e territorio, ma rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del dipendente.

In particolare, il P.N.A. considera la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione *“una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione”*, basandosi sul presupposto che *“l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”*.

Rotazione ordinaria

In ragione della limitata consistenza numerica del personale FCE, e considerato che l’assunzione del personale avviene tramite concorso con precisione di specifiche competenze professionali, la rotazione ordinaria del personale per FCE è una misura ad applicabilità condizionata, tenuto conto dell’obbligatorietà delle attività istituzionali.

L'Ente si impegna pertanto a garantire la distinzione delle competenze (cd. "Segregazione delle funzioni") coinvolgendo soggetti diversi (ove è possibile) nella definizione delle varie istruttorie.

4.5- Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico è imposta dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Infatti, l'art. 20 di tale provvedimento normativo prescrive che l'interessato deve presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, ovvero che l'Amministrazione acquisisca tempestivamente "in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico", una dichiarazione circa l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al predetto decreto, che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico stesso. In mancanza, l'incarico non può essere conferito o va revocato. Le suddette dichiarazioni devono essere pubblicate nel sito istituzionale della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Il RPCT può, a sua volta, effettuare direttamente controlli a campione o in esito a segnalazioni eventualmente ricevute in ordine al conferimento di incarichi in violazione delle norme che disciplinano la materia.

In particolare, FCE prevede un sistema di verifica della sussistenza di condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali:

Per i dirigenti, si applica l'art.3, c. 1, lett. c), del riferito decreto legislativo, relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Misure di prevenzione adottate:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) Il R.P.C., eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, effettua un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Misure di prevenzione adottate:

- a) sono inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

4.6 - Il Conflitto di interesse

In armonia con l'art. 6 Bis della L. 07 Agosto 1990 n. 241/1990 ss.mm.ii., e alle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica, l'Ente osserva le disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

E' fatto obbligo a ciascun dipendente di astenersi dalle decisioni o attività in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale che possano coinvolgere interessi propri, dei prossimi congiunti o di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione, provvedendo contestualmente a segnalare la circostanza al superiore o, in assenza, al R.P.C.T.

Il dipendente deve astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L'Ufficio destinatario della segnalazione di incompatibilità, valutata la situazione sottoposta alla sua attenzione, può sollevare dall'incarico il dipendente, ovvero, motivando espressamente, consentire l'espletamento dell'attività attenzionata da parte del dipendente in questione.

4.7 - Il pantouflage (incompatibilità successiva)

La attività di vigilanza si estende anche alla c.d. "incompatibilità successiva", nota anche come "pantouflage" o "revolving doors".

Il pantouflage, si concretizza allorché il pubblico dipendente nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, venga assunto dagli stessi soggetti privati interessati da provvedimenti assunti nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro dal dipendente medesimo.

L'istituto dell'incompatibilità successiva, (o divieto di pantouflage), è stato introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento dall'art.1, c. 42, lett. I), della L. n. 190/2012 e ss. mm. ii., che ha inserito nel corpo normativo della L. n. 165/2001 all'art. 53, il c. 16-ter.

Con l'introduzione di questo quadro, il Legislatore ha inteso ridurre che il pubblico dipendente possa preconstituirsì, in costanza di rapporto di lavoro, i presupposti per situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entra in contatto, sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione.

Al pubblico dipendente, quindi, è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, di avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

Alla violazione del divieto di *pantouflage*, il Legislatore riconduce specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie è costituito dall'esercizio di poteri autoritativi e negoziali (emanazione provvedimenti amministrativi, perfezionamento dei negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente, nell'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché questo sia redatto da altro funzionario).

Il PNA 2022, valido per il triennio 2023-2025 specifica, confermando l'orientamento già noto, che la ratio del divieto è quella di "scoraggiare comportamenti impropri del dipendente" al fine di favorire situazioni di vantaggio a fini privati, in particolare l'imparzialità del pubblico dipendente.

FCE, attenendosi alle indicazioni del nuovo PNA, prevede di inserire anche negli atti di assunzione del personale - sia di livello dirigenziale che non dirigenziale - apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*.

4.8 – Il Sistema Disciplinare

Al fine di garantire il rispetto e l'efficace attuazione del P.T.P.C.T., l'Ente si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi da parte di ciascun destinatario nei confronti del R.P.C.T. affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio e controllo in relazione all'osservanza del Piano.

In tale contesto, ciascun destinatario sarà tenuto a segnalare al suddetto Responsabile le presunte violazioni e i comportamenti non conformi ai principi e dettami presenti nel documento di cui sia venuto a conoscenza.

E' assicurato un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto dei dettami e delle misure indicate nei presidi previsti dal presente Piano, nonché dei principi contenuti nel Codice di comportamento, che ne costituisce parte integrante.

La mancata osservanza delle predette disposizioni da parte dei dipendenti dell'Ente costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. 190/2012 e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel C.C.N.L. Autoferrotranvieri.

Nel caso di comportamenti posti in essere in violazione del presente documento da soggetti esterni, quali collaboratori, consulenti o altri terzi legati all'Ente da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, è prevista, ove applicabile, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni all'Ente (ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale). Resta inteso che tale circostanza dovrà essere espressamente contemplata all'interno di clausole contrattuali specifiche inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti.

In conformità alla normativa di riferimento, il R.P.C.T. può segnalare alla Direzione Generale tutte le situazioni meritevoli di sanzioni, essendo il potere disciplinare di competenza del Gestore Governativo.

SEZIONE TRASPARENZA

5.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La trasparenza è lo strumento cardine e principale su cui si basa la prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione.

In particolare il legislatore è intervenuto con diversi strumenti legislativi che hanno sia rafforzato lo strumento della trasparenza e sia hanno introdotto misure semplificative allo scopo di rendere la trasparenza ancora più efficace.

Il D.lgs. n. 97/2016 ha modificato ulteriormente il D.lgs. 33/2013 nonché la L. 190/2012 intervenendo sui contenuti della normativa anticorruzione e prevedendo la creazione di un unico documento che prende il nome di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità in una apposita sezione, pertanto il presente documento recepisce i contenuti della normativa in parola.

Pertanto, con la redazione della Sezione Trasparenza FCE intende dare attuazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni così come disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza "è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Il comma 15, dell'articolo 1 della L. 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione".

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Nell'ottica della semplificazione, il novellato D.lgs. 33/2013 prevede la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pertanto l'individuazione delle modalità di attuazione

della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

5.2 – Oggetto e finalità

La Gestione Governativa Ferrovie Circumetnee ha predisposto nell’home page del sito istituzionale (<https://www.circumetnea.it/amministrazione-trasparente/>) un’apposita sezione, denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente.

La struttura di “Amministrazione trasparente” è articolata in sezioni e sottosezioni, come disposto dalla tabella 1 allegata al D.lgs. 33/2013, e integrata dalle indicazioni riportate nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione per l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza”.

L’elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione, con l’indicazione delle relative tempistiche e dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione degli stessi è contenuto nell’allegato n. 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”. Tale allegato è stato di recente aggiornato nel rispetto delle indicazioni contenute nel PNA 2022 ed è inclusivo del dettaglio di tutti gli obblighi (tipologia, sogg. responsabili, scadenze, etc.).

In particolare, i soggetti responsabili individuati nell’allegato 1 di cui sopra, dovranno procedere, nel rispetto delle scadenze, alla pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale. I dati oggetto di pubblicazione, inoltre, devono essere elaborati in formato PDF aperto e ricercabile.

Il responsabile della trasmissione del dato, prima di fornirlo al referente per la pubblicazione, deve oscurare tutte le parti contenenti i dati sensibili o comunque i dati personali non necessari. I referenti sono tenuti a pubblicare gli atti o i documenti contenenti dati sensibili della persona, o provenienti da atti giudiziari, solo se la richiesta di pubblicazione, del dirigente responsabile, sarà adeguatamente motivata. A tal proposito, Il **Responsabile della Protezione dei dati (RDP)** svolgerà compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione, essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGDP).

Fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza dell’utilizzo delle risorse pubbliche, occorre che le P.A. prima di pubblicare dati e documenti (in forma integrale o per estratto) contenenti dati personali, verifichino

che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 preveda l'obbligo di pubblicazione, e ne rispettino i contenuti e le modalità.

L'attività di pubblicazione dei dati, infatti, se pur prevista dalla norma sulla trasparenza, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati ("minimizzazione dei dati") e quelli di esattezza ed aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo D.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis comma 4 dispone inoltre che "nei casi in cui norme di L. o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti e documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Il **Responsabile della Protezione dei dati (RDP)** svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione, essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGDP).

5.3 - Obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici

In materia di contratti pubblici la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici", che ha riformulato il complesso degli obblighi di trasparenza in materia gravanti sulle stazioni appaltanti, l'ANAC ha emanato la [Delibera n. 264 del 20 giugno 2023](#) recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", successivamente modificata e integrata con Delibera 601 del 19 dicembre 2023.

Gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione degli stessi sono applicabili a decorrere dall'1.1. 2024.

In sede di aggiornamento 2023 del PNA (delibera n. 605 del 19 dicembre 2023) l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazioni delle stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici sono assolti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP;
- con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

In conclusione, dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici secondo un doppio binario:

- per tutti i dati che l’art. 10 della delibera ANAC 261/2023 individua come oggetto di comunicazione alla BDNCP, attraverso l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente”, sotto sezione “bandi di gara e contratti”, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, previamente comunicati alla BDNCP e da questa resi pubblici, secondo le modalità indicate nella medesima deliberazione;
- per gli atti, i dati e le informazioni che non debbono essere comunicati alla BDNCP, come analiticamente individuati dall’allegato 1 della delibera ANAC n. 264/2023, attraverso la loro pubblicazione tempestiva in formato aperto a cura della stazione appaltante nella sezione del sito “Società Trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti” (VD. ALLEGATO 2 – ULTERIORI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Alla luce delle norme vigenti, sopra richiamate, delle abrogazioni disposte dal nuovo Codice e dell’efficacia differita prevista per alcune disposizioni, l’ANAC chiarisce che le regole che attengono alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti riferiti ai bandi di gara e contratti, determinano distinti regimi di pubblicazione che possono essere ripartiti, temporalmente, nelle fattispecie di seguito indicate.

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella “ <i>Sezione Amministrazione trasparente</i> ” sottosezione “ <i>Bandi di gara e contratti</i> ”, secondo le indicazioni ANAC di cui all’All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull’avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d’intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 .
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

5.4 - ACCESSO CIVICO

Il presente piano in termini di trasparenza, accoglie i seguenti obiettivi:

- Garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ente
- Garantire l'accesso civico (semplice o generalizzato), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico promuovendo meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Come è noto, con il d.lgs. n. 97 del 2016, accanto alla tradizionale forma di accesso civico, è stata introdotta una nuova tipologia di accesso civico, il c.d. "accesso civico generalizzato", avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Con quest'ultima forma di accesso, l'ordinamento vuole favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e "promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

È, pertanto, possibile distinguere diverse forme di accesso:

- **diritto di accesso ai documenti amministrativi**, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990 e dal regolamento D.P.R. n. 184 del 2006, avente ad oggetto i "documenti", cioè atti già formati detenuti dall'amministrazione, ed esercitabile da "interessati" qualificati, ossia "i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";
- **diritto di accesso civico**, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto "documenti, informazioni e dati" oggetto di pubblicazione obbligatoria che l'amministrazione abbia o messo di pubblicare, ed esercitabile da "chiunque", a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- **diritto di accesso civico generalizzato**, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a "chiunque", a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Mentre per il **diritto di accesso ai documenti amministrativi**, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990 e dal regolamento D.P.R. n. 184 del 2006, rimangono immutate le consuete modalità di svolgimento delle richieste già adottate da FCE, per le richieste di accesso civico e generalizzato, l'obiettivo di FCE è dotarsi di un'apposita piattaforma con cui sarà possibile per l'utente non solo presentare la propria richiesta di accesso in modo gratuito, semplice e intuitivo, ma anche seguirne l'iter visionando in tempo reale l'esito. Tale procedura,

consentirà tempestive comunicazioni all'interessato della decisione presa dall'amministrazione sulla richiesta di accesso, ma determinerà anche il contestuale popolamento del registro degli accessi con tutti i dati identificativi della singola richiesta.

Internamente ad FCE, le richieste in questione sono gestite direttamente da ciascuna Struttura. Pertanto, il Dirigente della struttura detentrica per competenza del documento, dei dati o delle informazioni, dovrà pronunciarsi e provvedere nel merito.

5.5 – MONITORAGGIO

Di fondamentale importanza, per garantire effettività al sistema anticorruzione definito nel Piano, è il sistema di monitoraggio previsto dalla singola amministrazione. Esso, secondo le indicazioni contenute nel PNA 2019, deve riguardare la totalità delle misure previste nel Piano, salvo motivate e documentate eccezioni, e deve essere finalizzato a formulare un giudizio che riguardi sia l'effettiva applicazione della misura prevista, sia il grado di idoneità dimostrato dalla stessa a contrastare il rischio corruttivo previsto.

Le misure di prevenzione della corruzione possono essere generali, nel caso in cui siano idonee ad intervenire trasversalmente su tutti i settori dell'amministrazione, o specifiche, nel caso in cui invece siano predisposte per contrastare esigenze particolari individuate dai diversi settori dell'ente.

Il Piano in oggetto contiene ovviamente entrambi i tipi di misure che sono state individuate, ed analiticamente descritte, in seguito al completamento dell'attività di mappatura dei processi e ad un confronto tra il R.P.C.T. e i Dirigenti dei vari settori.

In ogni amministrazione la responsabilità del monitoraggio è del R.P.C.T., ma non v'è dubbio che, in base al grado di complessità e alle caratteristiche specifiche dell'ente il responsabile deve essere coadiuvato non solo dalla specifica struttura interna destinata al supporto delle attività di sua competenza, ma anche dai dirigenti o responsabili delle strutture (cui può essere chiesto un monitoraggio di primo livello) e dagli specifici organismi preposti a interagire con esso per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, come l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il sistema di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione implementate dall'Ente avviene periodicamente attraverso:

- Raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e degli obblighi di trasparenza;

- Verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle suddette misure mediante richiesta della documentazione a supporto;
- Interventi di audit;
- Formazione continua.

Il sistema di monitoraggio è garantito dalla Struttura di riferimento e dal R.P.C.T.

In tale contesto, sulla base della metodologia delineata dall'A.N.A.C., il monitoraggio di primo livello delle suddette misure è attuato in autovalutazione da parte dei Responsabili delle Strutture di Riferimento. I suddetti Responsabili sono tenuti a fornire al R.P.C.T. evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura, nonché segnalare eventuali criticità o ulteriori misure da adottare in fase di revisione del presente piano.

Le suddette attività di monitoraggio saranno rendicontate alla Direzione Generale su specifica richiesta del R.P.C.T., fermo restando la relazione annuale; in caso di evidenti inadempienze, il R.P.C.T. assumerà iniziative ritenute più opportune in considerazione delle indicazioni della Direzione Generale stessa.

RPCT potrà condurre ulteriori verifiche, che a causa dell'esiguità del personale di supporto al RPCT e della complessità ed eterogeneità dei processi di competenza dell'Ente, saranno effettuate adottando opportune tecniche di campionamento di tipo statistico o ragionato.

Il R.P.C./R.T. verifica l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel P.T.P.C.T. da parte delle Strutture di riferimento.

La funzionalità del sistema di gestione del rischio corruttivo nel suo complesso viene sottoposta ad un riesame periodico da parte dell'Ente coordinato dal R.P.C.T. e realizzato con il contributo delle Strutture di riferimento. Al fine di supportare l'aggiornamento del P.T.P.C.T. e consentire il miglioramento delle misure di prevenzione, tale attività viene svolta con cadenza almeno annuale.

Nota Metodologica - 1

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
--	---

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1
Sì	5

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della

Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di Risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Sì	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5